



Città di Assisi



Comune di Bastia Umbra



Comune di Cannara

Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÉ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2022 -

CIG 6810716CA1

INDICE

Art. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
Art. 2 – VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
Art. 3 - COMPENSO E MINIMO GARANTITO.....	4
Art. 4 - RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE.....	4
Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
Art. 6 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO.....	5
Art. 7 - NORME DI GESTIONE.....	6
Art. 8 - STAMPATI E BOLLETTARI.....	7
Art. 9 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.....	7
Art. 10 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO.....	7
Art. 11 - PERSONALE.....	8
Art. 12 - TUTELA DELLA SICUREZZA.....	9
Art. 13 - RELAZIONI PERIODICHE ED INFORMAZIONI SULLA GESTIONE.....	9
Art. 14 - IMPIANTI AFFISSIONI: CONSEGNA E MANUTENZIONE.....	10
Art. 15 - SERVIZIO AFFISSIONI.....	10
Art. 16 - AFFISSIONI ABUSIVE E IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI.....	11
Art. 17 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI.....	11
Art. 18 - ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	12
Art. 19 - CONSEGNA E ARCHIVIAZIONE ATTI.....	12
Art. 20 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	12
Art. 21 - SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA.....	13
Art. 22 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI.....	13
Art. 23 - MODIFICHE LEGISLATIVE.....	13
Art. 24 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	13
Art. 25 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
Art. 26 - PENALITA'.....	15
Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI.....	15
Art. 28 - TRACCIABILITA'.....	16
Art. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO e SUBCONCESSIONE.....	16
Art. 30 - CONTROVERSIE.....	16
Art. 31 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	16
Art. 32 - DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Allegato n. 1 - “Prospetto impianti pubbliche affissioni al 2016”.....	17

Art. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Bastia Umbra, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.lgs 446/97, affida in concessione il Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità' (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), nonché la gestione del servizio di pubbliche affissioni.

Il servizio in concessione consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.lgs. 507/1993, finalizzate all'accertamento e alla riscossione, anche coattiva, dell'Imposta comunale sulla pubblicità, dei Diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti.

Tali attività dovranno essere svolte applicando, oltre alle disposizioni di legge, le tariffe e le norme regolamentari deliberate dal Comune. Il concessionario assume quindi tutti i poteri e compie tutti gli atti tipici e propri del Funzionario responsabile dell'ICP e DPA, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.lgs. 507/93.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed ai fini dell'individuazione dei requisiti finanziari previsti dall'art. 6 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, come modificato dall'art. 3-bis comma 1, lett. b) del D.L. 40/2010, convertito con legge 22.05.2010, n. 73, si specifica che il Comune, contando n°21.874 abitanti al 31/12/2015, rientra nella IV Classe (comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti), così come previsto dall'art. 2 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

L'importo presunto della concessione, ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice, è pari a **€ 402.543,00** (*euro quattrocentoduemilacinquecentoquarantatre/00*).

Il valore è stato calcolato moltiplicando per la durata della concessione (anni 6), il valore dell'aggio posto a base di gara, pari al 23,00 % (vedi successivo art. 3), sull'ammontare del gettito annuo presunto pari a € 291.698,00/annui determinato come media del gettito annuo realizzato negli ultimi 3 anni (2013/2014/2015) così dettagliati:

Anno	PUBBLICITA' PERMANENTE	PUBBLICITA' TEMPORANEA	DIRITTO AFFISSIONI	TOTALE
2013	235.042,21	10.988,55	62.023,10	308.053,86 €
2014	199.426,12	6.856,00	61.873,32	268.155,44 €
2015	225.255,02	9.081,83	64.549,50	298.886,35 €

Si specifica che nella presente concessione non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, D.lgs. 09/04/2008, n. 81, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari ad € 0.00 e di conseguenza non si è provveduto a predisporre il DUVRI.

La Concessione in oggetto ha durata di anni 6 (sei), naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del 01.01.2017 fino al 31.12.2022.

Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto senza obbligo di disdetta.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque per un periodo non

superiore a mesi 6 (sei), il contratto, con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Valore dell'eventuale proroga è di € **33.545,25** (euro trentatremilacinquecentoquarantacinque/25).

Art. 3 - COMPENSO E MINIMO GARANTITO

Per la gestione di tutti i servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario è compensato mediante un Aggio a percentuale, risultante dalla procedura di gara, rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto per le pubbliche affissioni, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell'art. 22 del d. lgs. 507/1993 e compresi i proventi derivanti da soprattasse e interessi moratori, fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso per le spese di notifica degli atti di accertamento o di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti.

- ⇒ L'Aggio posto a base d'asta è pari al **23,00 %**. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta. L'aggio è da considerarsi al netto dell'IVA.
- ⇒ Il Concessionario avrà l'obbligo, in ogni caso, di garantire al Comune l'introito di un **Minimo Garantito Annuo** pari a **€uro 225.000,00** (duecentoventicinquemila/00) per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, indipendentemente dalla domanda di mercato, ed al netto dell'aggio e di qualsiasi eventuale altro onere.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni, al netto dell'aggio di spettanza del Concessionario, non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo, sarà tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito. In tale evenienza, il concessionario avrà diritto a recuperare, fino a pareggio, il maggior importo versato a titolo di minimo garantito, soltanto sugli incassi, che pur verificatisi successivamente, siano riferiti all'anno d'imposta in cui le riscossioni non abbiamo raggiunto il Minimo Garantito annuo.

In caso di revisione delle tariffe o delle disposizioni che disciplinano l'imposta o il diritto tali da comportare una variazione in misura superiore al 10% del gettito complessivo, l'aggio e il minimo garantito convenuti verranno revisionati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

Art. 4 - RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE

Il concessionario dovrà riscuotere tutti i proventi oggetto del presente capitolato esclusivamente a mezzo c/c postale dedicato ed intestato al Comune di Bastia Umbra.

La riscossione in contanti, sarà eventualmente possibile solo nel caso di particolari urgenze conseguenti alle affissioni e comunque con l'obbligo in capo al Concessionario di riversamento delle suddette somme sul conto corrente dedicato del Comune entro il giorno 7 del mese successivo all'incasso.

Gli eventuali rimborsi ai contribuenti/utenti saranno disposti dal Comune di Bastia Umbra previa richiesta del concessionario che in ogni caso provvederà all'istruzione e alla sottoscrizione della pratica.

Sugli importi affluiti nel c/c dedicato il Comune calcolerà le somme a titolo di compenso in favore dell'affidatario per le attività svolte che verranno corrisposte a scadenze trimestrali posticipate entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura.

Il Comune assegnerà al concessionario le credenziali per l'accesso alla consultazione telematica del c/c postale dedicato al fine di consentire a questo ultimo **una dettagliata rendicontazione, da presentare entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Il rendiconto trimestrale dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi riferiti a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato. Nello specifico, il rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre, dovrà essere suddiviso fra pubblicità permanente, pubblicità temporanea, diritti di affissione, distinguendo quelle derivanti dall'attività ordinaria da quelle conseguenti all'attività di recupero, sanzioni amministrative, interessi di mora, altri diritti e spese – l'aggio dovuto con separata indicazione dell'I.V.A., l'importo netto di competenza del Comune, l'ammontare degli eventuali rimborsi effettuati e le somme incassate in contanti.

Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e misure previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione. La cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'Amministrazione;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente.

Il Concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione del contratto, è tenuto a:

- a. dare comunicazione ai settori comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni;
- b. designare un proprio funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 507/1993 e dal regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- c. agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi della precedente lettera b);
- d. designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni;
- e. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del d.lgs. 81/08;
- f. fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici relativi alla gestione che siano da quest'ultimo richiesti.

Art. 7 - NORME DI GESTIONE

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Allo scopo, il Concessionario costituisce e mantiene costantemente aggiornato un archivio informatico di tutti i contribuenti, contenente i dati identificativi completi e le loro posizioni oggetto di imposizione (denunce, variazioni, accertamenti, pagamenti, ecc.).

Il sistema informatico del Concessionario dovrà garantire la massima protezione dell'archivio dei dati, in ossequio alle norme vigenti nella Pubblica Amministrazione.

Il concessionario procederà alle rettifiche ed accertamenti d'ufficio sottoscrivendo e notificando i formali atti nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnazione da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi sia a titolo di accertamento che per la riscossione coattiva di somme certe, liquide ed esigibili in sofferenza.

A prescindere dal contenzioso formale, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente qualunque chiarimento richiesto dai contribuenti destinatari di atti di accertamento o di procedure coattive di recupero di crediti definitivi.

Il Concessionario deve provvedere a tutte le spese di gestione dei servizi in questione, nessuna esclusa, comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari.

Tutti i servizi riguardanti la concessione, in particolare il servizio delle pubbliche affissioni, sono da considerarsi pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Alla gestione contabile delle entrate oggetto della concessione sono applicate le disposizioni del D.M. Finanze 26.04.1994.

Art. 8 - STAMPATI E BOLLETTARI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quant'altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire la modulistica da mettere a disposizione degli interessati gratuitamente.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Il Concessionario deve, inoltre, inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto.

In tale avviso (che dovrà essere inviato con congruo anticipo rispetto alla scadenza di pagamento e con modalità concordate con l'Ente) debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, con l'indicazione della possibilità di riduzione delle sanzioni offerte dall'istituto del ravvedimento operoso e le modalità per eventuali ricorsi. Inoltre, va indicata l'ubicazione degli uffici del Concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, nonché ogni altra indicazione che ritenga utile per il contribuente.

Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento bonari, né da parte del contribuente, né da parte del Comune.

Per esigenze meccanografiche il Concessionario può eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti, utilizzando stampati a modulo continuo. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo a carico degli organi amministrativi comunali.

Art. 9 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario per tutta la durata della Concessione deve eleggere domicilio in Bastia Umbra. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, con facoltà del Comune di fare comunicazioni direttamente anche alla sede legale del Concessionario. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale di Bastia Umbra.

Art. 10 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO

Il Concessionario è tenuto ad allestire e mantenere, a proprie spese e per tutta la durata del contratto, nel territorio del comune di Bastia Umbra, un ufficio quale sede del Servizio.

L'ufficio dovrà essere situato in una zona ben visibile, di facile accesso al pubblico e possibilmente servito di parcheggio nelle immediate vicinanze, dovrà inoltre essere identificato con l'apposizione

all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni che riportino oltre alla denominazione della ditta aggiudicataria anche la specifica dicitura: "Concessionaria del Comune di Bastia Umbra - Servizio Affissioni Pubblicità", e l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

L'ufficio dovrà essere adeguatamente arredato ed attrezzato, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni (computer, telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice...) ed allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza.

L'ufficio dovrà garantire la seguente **apertura al pubblico**: nelle mattine dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. In caso di affissioni urgenti le stesse dovranno comunque essere garantite anche al di fuori dei suddetti orari. Eventuali necessità di modifica dell'orario di apertura al pubblico dovranno essere concordate con il Comune. Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza. A tal fine dovrà essere sottoposto a training di aggiornamento a cura del Concessionario.

Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni. Presso l'ufficio dovranno essere esposti:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Art. 11 - PERSONALE

Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/00.

Il personale impiegato nella sede locale deve essere composto da almeno 2 (due) addetti, salvo potenziamenti che si rendano necessari per una corretta gestione del servizio optando in via prioritaria alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il personale attualmente addetto al servizio.

Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, vistata dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.

Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il suo personale, pertanto, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Art. 12 - TUTELA DELLA SICUREZZA

Il Concessionario si impegna ad organizzare la gestione del servizio in conformità al documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. e ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Nel caso in cui la manutenzione degli impianti venga affidata ad altri soggetti, il Concessionario è tenuto a verificare il rispetto delle vigenti norme nel campo della sicurezza dei lavoratori da parte dell'affidatario.

Il Concessionario deve comunicare al Comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

All'atto della stipula del contratto, il concessionario deve consegnare al Comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26 - comma 3 - del D.lgs n. 81/2008 si attesta che questa Amministrazione ha verificato la non sussistenza di interferenze particolari o aggiuntive rispetto ai rischi propri dell'attività dell'impresa aggiudicataria. Per i suddetti motivi si esclude la necessità di redazione del DUVRI ritenendo pari a zero gli oneri di sicurezza dovuti ad eventuali interferenze.

Art. 13 - RELAZIONI PERIODICHE ED INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

Entro il 30 GENNAIO successivo ad ogni anno, il concessionario è altresì tenuto, relativamente all'anno trascorso, a trasmettere al Comune i seguenti documenti:

1. **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA** : consistente in una descrizione illustrativa delle principali attività svolte, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future ed eventuali suggerimenti finalizzati ad una migliore gestione.
2. **CONTO DELLA GESTIONE** ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.lgs. 267/2000 utilizzando per quanto compatibile il modello 21 approvato con D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e ss.mm..
3. **PROSPETTO ANALITICO DELLO STATO DELLA RISCOSSIONE** di ogni singola posizione, contenente le seguenti informazioni:

RISCOSSIONI: tipo entrata, anno d'imposta, titolo della riscossione, contribuente ,canale di pagamento, importo pagato, data pagamento, eventuali note;

RIMBORSI: tipo entrata, anno d'imposta, titolo del rimborso, contribuente ,canale di pagamento, importo rimborsato, data rimborso, eventuali note;

ENTRATE DA RECUPERARE: tipo entrata, anno d'imposta, titolo della riscossione, contribuente, importo dovuto;

PROVVEDIMENTI EMESSI: tipo entrata, anno d'imposta, titolo della riscossione, contribuente, tipologia accertamento, numero accertamento, data accertamento , data notifica, imposta dovuta, sanzioni, interessi, totale (senza adesione), totale (con adesione), annullamento o rettifica, importo pagato;

CONTENZIOSO: data presentazione ricorso, data deposito controdeduzioni (dovranno essere allegati anche le copie delle deduzioni presentate dal Concessionario), esito;
RISCOSSIONE COATTIVA: data ingiunzione, data notifica, importo totale richiesto, importo pagato, descrizione e data delle eventuali azioni esecutive, esito.

4. **INVENTARIO DEGLI IMPIANTI GESTITI PER LE AFFISSIONI** consiste in una elencazione riportante il dettaglio degli impianti esistenti al 31 dicembre contenente: numero di identificazione dell'impianto, dimensioni, tipologia (monofacciale, bifacciale, istituzionale, commerciale, ecc.), ubicazione, foto dell'impianto.
5. **ELENCO DEI MEZZI PUBBLICITARI TASSATI** contenente le seguenti informazioni: contribuente, tipologia, ubicazione, quantità, superficie, tariffa applicata.

Art. 14 - IMPIANTI AFFISSIONI: CONSEGNA E MANUTENZIONE

Il concessionario, per tutta la durata del contratto, prende in consegna dal Comune di Bastia Umbra, gli impianti delle affissioni pubbliche (stendardi, tabelle, poster, ecc...), elencati nel prospetto di consistenza allegato al presente Capitolato d'Oneri (Allegato n. 1 - "prospetto impianti pubbliche affissioni al 2016").

Il Concessionario, provvede a propria cura e spese, a sostituire gli impianti in deteriorato stato e ad effettuare le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, necessarie a garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale compresa l'eventuale ricollocazione in altre posizioni, su indicazione del Comune, degli impianti non più conformi alle norme regolamentari.

Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, sono a totale carico del concessionario.

Il Concessionario risponde direttamente degli eventuali danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti di affissione affidati alla sua gestione.

Al termine della concessione, tutti gli impianti, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia quelli revisionati e/o sostituiti, sia quelli eventualmente installati durante il periodo di concessione, previa verifica congiunta del buono stato di conservazione, saranno naturalmente acquisiti al patrimonio comunale, senza alcuna formalità e senza che al Concessionario spetti alcun compenso. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

Art. 15 - SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite, dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato, negli appositi spazi ed impianti di affissione ubicati nell'intero territorio comunale.

Dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 22 del D.lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento Comunale.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento e l'eseguita affissione. Analogamente il Concessionario deve provvedere, gratuitamente, all'affissione dei manifesti elencati nell'art. 21 del D.lgs. 507/1993. Il Concessionario deve assicurare un servizio di pronta reperibilità, nelle ore

diurne dei giorni prefestivi, per le affissioni urgenti, garantendo l'esecuzione del servizio, dietro corresponsione della maggiorazione di legge.

Il Concessionario deve provvedere allo smaltimento della carta di risulta proveniente dagli impianti di affissioni mediante raccolta e consegna presso il deposito della società che gestisce la raccolta rifiuti per conto del Comune, secondo le modalità vigenti nel tempo, oppure può provvedere allo smaltimento tramite società di propria fiducia, munita delle prescritte autorizzazioni di Legge.

E' fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

E' cura del concessionario provvedere all'affissione dei manifesti di convocazione del Consiglio comunale, di eventi, manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Art. 16 - AFFISSIONI ABUSIVE E IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Nell'ambito delle iniziative e progetti per il recupero dell'evasione, che dovranno contenere le modalità di contrasto al fenomeno dell'abusivismo, da svolgersi secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara, il Concessionario deve comunque effettuare le seguenti attività:

1. provvedere, a propria cura e spese, a coprire il materiale abusivamente affisso negli spazi stabiliti ed a rimuovere quello fuori dagli spazi stabiliti, tempestivamente o comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abuso, nel rispetto dell'art. 24 del D.lgs n. 507/93, del Regolamento comunale e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario;
2. informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso;
3. provvedere alla copertura dei manifesti abusivi collocati sugli impianti elettorali al di fuori degli spazi assegnati, con modalità da puntualizzare e concordare con gli uffici competenti ed in particolare con la Polizia Locale;
4. accertare e segnalare, con cadenza periodica, all'ufficio comunale competente l'eventuale presenza sul territorio di impianti pubblicitari abusivi, ovvero di impianti la cui installazione è in contrasto o non conforme alle norme regolamentari e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 17 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di

servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con validità pari alla durata del contratto.

Art. 18 - ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una copertura assicurativa valevole per tutta la durata della concessione, che tenga indenne il Comune da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale unico (per sinistro, persona o cosa) non inferiore a € 2.000.000,00 (*duemilioni*).

Art. 19 - CONSEGNA E ARCHIVIAZIONE ATTI

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede principale o periferica, fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 giorni la documentazione stessa per i controlli che il Comune intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

I bollettari devono essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale. La restante documentazione contabile verrà consegnata al Comune al termine della concessione.

Il Concessionario dovrà, in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

Art. 20 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Parimenti non potranno essere pagate o trattenute somme, né corrisposto aggio in ordine a pagamenti effettuati dopo la scadenza stessa.

Eventuali pagamenti per importi dovuti a rateizzazioni concesse durante il periodo di gestione ed atti emessi prima della scadenza contrattuale, saranno riconosciuti al Concessionario nella misura dell'aggio spettante e secondo le modalità che verranno pattuite con l'Ente.

Il concessionario, inoltre, è tenuto a trasferire al Comune, entro 15 giorni dalla scadenza della concessione, e senza onere alcuno per quest'ultimo, la banca dati completa ed aggiornata (archivio contribuenti, oggetti d'imposta ed ogni altro dato o notizia utile alla gestione) in un formato gestibile con gli applicativi di Microsoft Office e corredata della descrizione del relativo tracciato record.

Art. 21 - SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del Concessionario in ragione della attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto nell'art. 35 del D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112.

Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni).

In tale qualifica, potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività affidate in concessione, adottando tutte le misure previste dalla legge per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento della concessione.

Tutte le informazioni che il Concessionario acquisirà in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno – in alcun modo ed in qualsiasi forma – essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri della gestione della concessione.

Art. 22 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI

Il rapporto tra Concessionario e Comune dovrà essere improntato alla massima correttezza e trasparenza affinché la gestione dei servizi avvenga con spirito di collaborazione e professionalità.

Il responsabile del servizio finanziario, l'intero personale del servizio tributi ed eventualmente altri dipendenti comunali debitamente autorizzati dai soggetti di cui sopra, avranno sempre libero accesso negli uffici del Concessionario e potranno esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

L'Ente, tramite il servizio tributi, può verificare periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal capitolato ed alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alla qualità del servizio erogato.

Art. 23 - MODIFICHE LEGISLATIVE

Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente capitolato, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata.

Resta inteso che in caso di abolizione, o modifica normativa delle entrate locali summenzionate che incidano ad es. sull'entità del gettito, o sulle modalità di gestione del servizio, le parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto e al riequilibrio del sinallagma contrattuale.

Art. 24 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi e/o complementari o analoghi, nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate Comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali nei termini e limiti di legge.

Art. 25 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con provvedimento motivato nei casi previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289, di seguito riportati:

- per la cancellazione dall'albo;
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

Inoltre, per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente, si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto – ai sensi dell'art. 1456 codice civile – previa comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola, quando si verificano una o più delle seguenti cause, senza che il Concessionario possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- abbandono, interruzione o sospensione, ancorché parziale, di anche uno solo dei servizi in gestione per un periodo superiore a sette giorni, escluse cause di forza maggiore non dipendenti da volontà o responsabilità del Concessionario;
- fallimento o liquidazione coatta amministrativa del Concessionario;
- frode o procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio da parte del Concessionario e/o del suo legale rappresentante;
- revoca o decadenza delle autorizzazioni di legge, ove le stesse siano necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto della concessione;
- esclusioni o impedimenti legati alla legislazione antimafia.

Oltre ai casi sopra indicati, il contratto s'intenderà risolto di diritto, con incameramento della cauzione definitiva, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti ulteriori casi:

1. perdita da parte del Concessionario dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per l'esecuzione della presente Concessione, tra cui i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e più in generale la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. subappalto in violazione delle disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto al successivo articolo 29 del presente capitolato;
3. violazione delle norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La decadenza della concessione o la risoluzione del contratto provocano la cessazione del Concessionario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Allo scopo il Comune provvederà ad informare i contribuenti, diffidare il Concessionario dall'accettare eventuali pagamenti e procederà all'acquisizione della documentazione e degli impianti delle affissioni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso. Il Comune non provvederà alla restituzione della cauzione prestata e si avvarrà su di essa per il

risarcimento di eventuali danni da esso patiti per comportamento doloso o colposo del Concessionario.

In caso di decadenza o risoluzione della concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dell'esperimento della procedura di gara.

La concessione si intende risolta ipso-iure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione, qualora nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Inoltre, come previsto all'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 26 - PENALITA'

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario vengono inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Settore Tributi ed altre Entrate, in relazione al fatto commesso, da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00).

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, anche a mezzo PEC, alla quale la ditta concessionaria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario.

In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 20 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza dalla concessione.

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui al D.M. n. 89 del 9.3.2000.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni, nonché la possibilità di pronunciare la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto per bolli, diritti, registrazione ecc., nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

Il concessionario assume a suo carico tutte le imposte e tasse e spese comunque derivanti dalla concessione o dall'espletamento del servizio e rinuncia al diritto di rivalsa, per oneri eventualmente derivatigli, nei confronti del Comune.

Art. 28 - TRACCIABILITA'

Il concessionario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente procedura ed indicare la persona delegata ad operare su di esso.

Art. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO e SUBCONCESSIONE

Non è consentita la cessione del contratto, né l'affidamento in subconcessione del servizio. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese, sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento. In deroga a quanto sopra, è consentito il subappalto e, comunque nei limiti di legge, esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti, dell'attività di stampa e postalizzazione e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici, attività di materiale copertura/rimozione pubblicità abusiva, copertura/rimozione affissioni abusive, rimozione occupazioni abusive.

Art. 30 - CONTROVERSIE

Se durante il periodo della concessione o al termine della medesima, dovessero insorgere divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, le questioni dovranno essere sottoposte al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora le controversie non vengano composte in via bonaria, dovranno essere rimesse al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente è quello di Perugia.

Art. 31 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento e la gestione del servizio sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;

D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

R.D. 14/04/1910 n. 639 e s.m.i.;

Art. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme generali vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile in tema di appalti.

Allegato n. 1 - "Prospetto impianti pubbliche affissioni al 2016"

STENDARDI					TABELLE			POSTER	
140x200 MONO facciale	140x200 BI facciale	200x140 MONO facciale	200x140 BI facciale	140x100 Funebre MONO facciale	140x200 MONO facciale	200x140 MONO facciale	140x100 Funebre MONO facciale	600x300 MONO facciale	600x300 BI facciale

TOTALI (n. impianti)	21	44	21	45	4	10	20	3	4	4
-------------------------	----	----	----	----	---	----	----	---	---	---